

**Sistemi di informazione creditizia -Segnalazione illegittima- Danno non patrimoniale – Risarcimento** (d.lgs. n. 385/1993, art. 125)

**La lesione della reputazione di buon pagatore conseguente alla segnalazione illegittima in SIC può costituire idoneo presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto. (FP)**

**FATTO**

La ricorrente lamenta l'illegittimità di una sua segnalazione a suo carico effettuata dall'intermediario sulla banca dati CRIF, in quanto garante di un mutuo chirografario a favore di una società di cui afferma non essere mai stata socia. La ricorrente afferma, inoltre di non aver mai firmato per assumere la posizione di garante, ma di aver, invece, firmato in nome e per conto di un'altra società di cui, fino al 21.12.2017 era rappresentante legale.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo che il Collegio disponga la cancellazione della segnalazione dalla banca dati, e condanni l'intermediario al risarcimento del danno per € 10.000,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario preliminarmente eccepisce di avere già provveduto alla cancellazione dalla banca dati, rilevando la mancanza di prova con riferimento al pregiudizio subito.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione della segnalazione e rigetti ogni ulteriore pretesa, in quanto infondata.

**DIRITTO**

1. La presente controversia concerne richiesta di cancellazione della segnalazione del nominativo di parte ricorrente, operata dalla resistente presso un SIC, nonché alla pretesa risarcitoria avente per oggetto i danni, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, asseritamente subiti in conseguenza della predetta segnalazione.

Preliminarmente si richiama pertanto la disposizione dell'art. 125 TUB in materia di banche dati. [omissis]

In materia di trattamento dei dati personali del cliente il D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) all'art. 12 comma 3 prevede: "Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 (codici di condotta) costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici".

Si richiama altresì la disposizione di cui all'art. 4 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", stabilisce che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. [...] I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: [...] b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo. 1. Qualora l'interessato sia un

consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata; 2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata.(...) 7. al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.”

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta quanto segue.

2. In primo luogo, si rappresenta che sebbene la ricorrente si qualifichi in sede di ricorso come consumatore, la stessa riferisce di aver agito in nome e per conto di una società in accomandita semplice di cui era socia accomandataria fino al mese di dicembre 2017. Tale circostanza si ritiene idonea ai fini della qualifica della ricorrente come non consumatore.

3. Con riguardo alla presunta illegittimità della segnalazione, la ricorrente contesta l'insussistenza del presupposto sostanziale, atteso che la Banca avrebbe erroneamente segnalato la ricorrente, in luogo della società garante della quale la stessa ricorrente era rappresentante legale. Sul punto, si rileva che lo stesso intermediario riconosce l'illegittimità della segnalazione, quanto meno ammettendo che dal dicembre 2017 la ricorrente non fosse più socia (accomandataria) della società garante del rapporto oggetto di segnalazione. Tuttavia, dalla visura del 10.12.2018 prodotta dall'intermediario, la segnalazione in capo alla ricorrente risulta ancora persistente. Alla luce di quanto sopra, la segnalazione a carico della ricorrente deve ritenersi illegittima – per ammissione dello stesso intermediario – a partire dal dicembre 2017. Per le suesposte ragioni, va disposta la cancellazione – ove già non effettuata – della posizione in oggetto dalla banca dati Crif.

4. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sofferto per l'illegittima segnalazione si richiama il consolidato orientamento ABF in materia, da ultimo ribadito nella decisione del Collegio di Roma, n. 11413 del 23.12.2016: “Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si impone tuttavia una valutazione circa l'assolvimento di stringenti oneri probatori in ordine sia all'an sia al quantum del danno asseritamente patito. Ora, il ricorrente, in ordine al pregiudizio di tipo patrimoniale, adduce che la mancata concessione di un prestito da parte di altro intermediario sarebbe stata causata dall'esistenza delle segnalazioni illegittime. Non offre, tuttavia, la necessaria prova in merito ai motivi del rigetto della richiesta del nuovo finanziamento. La doglianza non può, quindi, ritenersi fondata sul necessario supporto probatorio (Cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5520 del 31 ottobre 2013)”.(Coll. Roma, dec. 737/2016)”. Nel caso di specie la ricorrente produce due comunicazioni di diniego del credito da parte di due intermediari. Tuttavia tali comunicazioni non contengono alcun specifico riferimento alla segnalazione a carico della ricorrente; inoltre manca qualunque elemento di prova circa il quantum del presunto pregiudizio subito, atteso che la ricorrente non fornisce alcun elemento che chiarisca l'importo dei finanziamenti richiesti e negati. Alla luce di quanto sopra, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non può essere accolta.

5. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale si richiama la decisione n. 2089 del 2012 del Collegio di Coordinamento, secondo cui “la scorrettezza della condotta del convenuto non è

sufficiente a fondare un credito risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito", essendo tuttavia sufficiente che risulti "la lesione della reputazione di buon pagatore". Si richiama inoltre la decisione del Collegio di Milano n. 148 del 12/01/2017, secondo cui, quando "il ricorrente si è limitato ad allegare difficoltà di accesso al credito, le quali sono sì dimostrate (vedasi lettera di diniego finanziamento), ma il danno discendente dall'evento provato – accesso al credito negato - rimane di difficile quantificazione. In queste condizioni non è possibile procedere ad una identificazione del danno patrimoniale. Ne discende che si deve procedere alla quantificazione del solo danno non patrimoniale subito dalla ricorrente per via equitativa. L'illegittima segnalazione di un nominativo nelle centrali rischi private lede il diritto assoluto del segnalato alla sua reputazione (in questo caso, reputazione di buon pagatore); in questi casi la giurisprudenza dell'ABF adotta parametri di liquidazione del danno non patrimoniale per via equitativa che si attestano su somme comprese tra 500 e 1500 euro". Ciò premesso, questo Collegio ritiene che la mancata erogazione del finanziamento, comunicata in pendenza della segnalazione, costituisca in specie prova idonea a dimostrare la lesione della reputazione di buon pagatore. Va pertanto disposta la liquidazione in via equitativa del danno, per l'importo di € 1.000,00.

**P. Q. M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in CRIF e al risarcimento del danno non patrimoniale determinato, in via equitativa, in € 1.000,00. [omissis]**